

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3191 del 04/06/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USI: AREA CORTILIVA E AREA MANOVRA - RICHIEDENTE: ELEUTERI ROMANO - PRATICA: PC23T0042 - PROCEDIMENTO: 35129/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3315 del 04/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) -
CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USI: AREA CORTILIVA E AREA
MANOVRA - RICHIEDENTE: ELEUTERI ROMANO - PRATICA: PC23T0042 -
PROCEDIMENTO: 35129/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che con D.D. n. DET-AMB-2017-2994 del 12/06/2017 è stata rilasciata alla Ditta VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Romano e Valter Eleuteri (C.F./P.IVA 01730900337), la concessione di area demaniale del torrente Arda, identificata al N.C.T. del comune di Lugagnano Val d'Arda al fg. 28 mappale 204 e fronte mappali 648 e 262 per 4.000,00 m², ad uso piazzale, con scadenza il 31/12/2023;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 167625 in data 04/10/2023 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 171283 in data 10/10/2023), con la quale il Signor Eleuteri Romano (C.F.: LTRRMN59R16D611O), ha chiesto ai sensi della L.R. 7/2004 s.m.i. il rilascio della concessione per l'occupazione di parte dell'area demaniale di cui sopra, pari a circa 2.325,00 m² di superficie, ubicata in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Località Case Bertoncini e identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 28, fronte mappale 648, per uso area cortiliva e area manovra (Procedimento PC24T0042);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 31/01/2024 sul BURERT

(parte seconda) n. 26 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 35647 in data 23/02/2024);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell’anno 2024;
- ha versato la somma pari a € 465,00 a titolo di deposito cauzionale in data 21/05/2024;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell’Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest”;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Signor Eleuteri Romano (C.F.:

LTRRMN59R16D611O), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.325,00 m² di superficie, per uso area cortiliva e spazio di manovra, ubicata in Comune di Lugagnano (PC), in Bertoncini, sponda destra del torrente Arda, censita al N.C.T. del Comune suindicato al foglio 28, fronte mappale 648, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Codice Procedimento: PC23T0042);

- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/05/2024;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canoni dell'anno 2024 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **465,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor ELEUTERI Romano (C.F. LTRRMN59R16D611O), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC23T0042.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.325,00 m² di superficie, per uso area cortiliva e spazio di manovra, ubicata in Comune di Lugagnano (PC), in Località Case Bertoncini, sponda destra del torrente Arda, censita al N.C.T. del Comune suindicato al foglio 28, fronte mappale 648, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione/l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € 465,00.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € 465,00.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza - assunto al prot. Arpae al n. 35647 del 23/02/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.



Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.
in fondo all'atto:

Il sottoscritto ELEUTERI Romano (C.F. LTRRMN59R16D611O), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 21 /05/2024

Firmato per accettazione, dal concessionario



Legenda

Risorse puntuali richieste

- ALTR0
- AGRICOLO
- AREA CORTILIVA
- ATTRAVERSAMENTO
- BACINO DI ACCUMULO
- CABINE ELETTRICHE, ARMADI TE
- CAPANNI DA PESCA
- FABBRICATI, PARCHEGGI, SERV
- OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUE
- OPERA IDRAULICA
- PERTINENZA IDRAULICA
- PONTI - PASSERELLE E GUADI
- POZZO
- PRESA SUPERFICIALE
- SORGENTE
- STRADE, RAMPE

Risorse lineari richieste

- ALTR0
- AGRICOLO
- AREA CORTILIVA
- ATTRAVERSAMENTO
- CANTIERI
- ESTRAZIONE MATERIALE LIT0IC
- FABBRICATI, PARCHEGGI, SERV
- NATURALISTICO, SALVAGUARDI AMBIENTALE

Note

AREA CORTILIVA E SPAZIO DI MANOVRA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[Rif. Sinadoc: 35129/2023]

Risposta al prot. ARSTPC-PC n. 465 del 04/01/2024

Oggetto: L.R. n. 7/04 - Area Demanio Idrico - Procedimento PC23T0042 - Pratica 35129/2023 - Domanda di concessione di area demaniale con variante, per uso area cortiliva e area di manovra, sponda destra torrente Arda, in località Case Bertoncini in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) - Eleuteri Romano - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- con Intesa in data 12.04.2012 il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (nel seguito, P.T.C.P.) ha assunto valore di P.A.I. tranne, in particolare, per l'intera asta del torrente Arda;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (P.G.R.A.) dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po offre la più recente valutazione del rischio d'alluvione;
- con D.G.R. 1300 del 01.08.2016 sono state dettate le "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del Progetto di variante al P.A.I. ed al P.A.I. delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2994 del 12/06/2017 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE - Piacenza rilasciava concessione d'uso della quale si richiede il rinnovo;
- la richiesta di ARPAE - SAC di Piacenza, acquisita al protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 465 in data 04/01/2024, è concernente la richiesta, avanzata dal Sig. Eleuteri Romano (nel seguito, *Richiedente*) e riconducibile alla categoria D.1.4 "Istanze di rinnovo con varianti" ai sensi della D.G.R. 714/2022, di occupazione di terreni demaniali in sponda destra del torrente Arda, senza realizzazione di opere, per uso area cortiliva ed area di manovra, ubicati in Comune di Lugagnano Val d'Arda

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

(PC), località Case Bertoncini, aventi superficie complessiva pari a 2325 m² e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 28, fronte mappale 648.

Vista la documentazione pervenuta, si evince che l'area oggetto di concessione risulta ricadere all'interno delle seguenti fasce di rispetto:

- secondo il P.G.R.A. vigente: pericolosità P2 - alluvioni poco frequenti;
- secondo il P.T.C.P. vigente: fascia B2 - recupero ambientale del sistema fluviale.

Considerato che:

- l'uso richiesto non è attualmente di pregiudizio al *corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque* del torrente Arda.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, lo Scrivente Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente, ai soli fini idraulici ed in forza dell'ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

al rinnovo di concessione per occupazione di terreni demaniali in sponda destra del torrente Arda, senza realizzazione di opere, per uso area cortiliva ed area di manovra, ubicati in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), località Case Bertoncini, aventi superficie complessiva pari a 2325 m² e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 28, fronte mappale 648, nel rispetto delle prescrizioni idrauliche riportate all'art. 10 del Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della D.D. n. DET-AMB-2017-2994 del 12/06/2017 a suo tempo rilasciata:

ART. 10) PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO:-

Poiché l'area richiesta è potenzialmente sottoposta a fenomeni alluvionali, potrà essere utilizzata unicamente quale area di manovra e parcheggio limitato e temporaneo. Sulla stessa non potranno essere posti materiali o strutture (ad esempio container) che potrebbero essere spostati dalle acque di piena, e non potranno nemmeno essere realizzati accumuli di materiali che potrebbero interferire con le piene; eventuali strutture/depositi, che possono essere di impedimento alla circolazione delle acque in caso di piena, dovranno pertanto essere rimossi.

cui fanno seguito le seguenti altre:

- il *Richiedente*, per prevalenti ragioni di sicurezza idraulica e pubblico interesse, è obbligato ad arretrare di una fascia di metri **10** (dieci) a partire dal ciglio superiore di sponda del torrente Arda, a prescindere dall'uso che intende fare delle aree concesse, con l'onere di riduzione in pristino della suddetta porzione di terreno, la quale dovrà risultare priva di qualunque rifiuto, oggetto, manufatto ed *opera* in genere;
- il *Richiedente* ha in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione che insiste sui terreni demaniali concessi in uso;
- sul *Richiedente* grava la responsabilità riguardante infortuni a persone e/o danni a cose conseguenti alla caduta di eventuali piante ad alto fusto al di fuori del perimetro delle aree concesse, per un'estensione pari alla proiezione sull'orizzontale dell'altezza della pianta più alta prossima al confine delle aree oggetto di concessione;
- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di

- soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione, nonché per finalità diverse da quelle concesse al *Richiedente*;
- l'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche eventualmente presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione;
 - il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente Ufficio Territoriale dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
 - qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dello Scrivente Organo idraulico competente;
 - il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle superfici concesse. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività nelle aree a rischio d'erosione in qualsiasi momento. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica;
 - la sicurezza dei luoghi - nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico del *Richiedente*; Questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
 - è vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altro oggetto, anche in stato temporaneo, che possa essere trasportato dalle acque durante eventuali possibili straripamenti del corso d'acqua del torrente Arda;
 - gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi ed, a tal proposito, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904;
 - qualora il *Richiedente* intenda eseguire opere di manutenzione straordinaria, in specie in caso di occupazione dell'area del corso d'acqua, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
 - dovrà essere garantito il transito in corrispondenza delle pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. R.D. 523/1904 ed ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere idraulico, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
 - al termine dell'utilizzo l'area richiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto;

- l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il *Richiedente* dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - anche in relazione alla fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione idraulica.

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.